

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1312</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Presentata l'11 dicembre 1972*

### Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura

La Commissione ha esaminato ed approvato, apportando un emendamento, — come dirò in seguito — un progetto di legge statale da sottoporre al Parlamento Nazionale, d'iniziativa della Giunta e concernente il finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura.

Il progetto di legge trae motivazione dall'esaurimento dei mezzi finanziari delle più importanti leggi agricole, fra le quali il piano verde n. 2, e quindi dal conseguente venir meno del flusso di finanziamenti pubblici che alimentava l'agricoltura nazionale e regionale.

Giova ricordare che questa drastica interruzione del finanziamento è avvenuta proprio all'incirca nel periodo del trasferimento delle competenze in materia di agricoltura dallo Stato alle Regioni per cui quest'ultime si trovano esposte ad una impropria responsabilizzazione per la battuta d'arresto accusata dal sistema produttivo regionale con una riduzione degli investimenti che, almeno per il 1972, potrà difficilmente essere recuperato.

La Commissione, pertanto, ha concordato con la valutazione politica della Giunta di operare nell'ambito della capacità d'iniziativa di legge nazionale, di cui all'articolo 121 della Costituzione, formulando un progetto di legge che si ritiene troverà appoggio in sede parlamentare.

Nel progetto di legge viene fatto esplicito riferimento all'articolo 8 della legge finanzia-

ria per quanto concerne la natura del fondo globale da attribuire alle Regioni per l'anno 1972.

Nel testo di legge, infatti e su ciò, di massima, la Commissione concorda, si è ritenuto che i criteri di ripartizione di cui alle lettere *B* e *C* dello stesso articolo, vale a dire la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, il tasso di emigrazione, il grado di disoccupazione e il carico procapite dell'imposta complementare sul reddito, siano sufficientemente vicini alla realtà socio-economica italiana, quindi accettabili: c'è stata invece una netta discordanza con i principi dell'articolo 8 a proposito del punto *A*, il più importante perché indica le modalità di ripartizione dei 6/10 del fondo. Al riguardo la Giunta ha proposto che invece della proporzionalità diretta alla popolazione residente vada considerata la proporzionalità diretta alla popolazione attiva in agricoltura. La ragione di tale modificazione mi pare evidente: stabilire una stretta omogeneità fra gli scopi di politica agricola del finanziamento e la situazione economico-locale. In caso contrario zone diffusamente industrializzate beneficerebbero di maggiori provvidenze delle aree agricole con grave distorsione delle finalità del finanziamento e situazioni contraddittorie in sede locale.

La Commissione ha ritenuto, a grande maggioranza, di dover introdurre un emendamento per meglio definire proprio questa mo-

dificazione. Si tratta di un emendamento di contenuto soprattutto formale che serve ad esprimere il concetto con linguaggio più aderente alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli stessi criteri dovranno valere anche per il periodo 1972-76, dato che la legge — che dovrà finanziare una politica di programmazione — avrà durata quinquennale.

La Commissione è al corrente del fatto che il Governo recentemente ha assicurato copertura ad una propria proposta di legge abbastanza vicina a quella oggi in discussione. Ri-

tiene tuttavia che sia opportuno che la proposta d'iniziativa regionale, assieme alle altre formulate da alcune altre Regioni in argomento, prosegua regolarmente il suo *iter* a testimonianza del senso di responsabilità politica degli organi regionali.

Concludo informando che sul progetto di legge all'esame c'è stata ampia convergenza fra i gruppi politici rappresentati in Commissione, con il voto favorevole dei gruppi DC, PSI, PLI, l'astensione del PCI e il solo voto contrario del MSI.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato per l'esercizio 1972, dalla somma di lire 300 miliardi che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggior somma di cui al comma precedente è ripartita tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il quinto comma — lettera *a*) — dell'articolo 8 della succitata legge viene sostituito con il seguente testo:

« *a*) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione attiva in agricoltura di ciascuna regione ».

### ART. 2.

Per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 è parimenti stanziata una somma di lire 300 miliardi da assegnare alle regioni come fondo globale per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

### ART. 3.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare

nell'anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.